

<b>Pubblicata all'Albo Pretorio</b> <b>Il 05.04.2019</b> <b>Al n° 30</b>		<b>Deliberazione</b> <b>N° 05</b>
--	--	--------------------------------------

# Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

## Provincia di Isernia

*Originale* di **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Regolamento IUC – modifica art. 46 comma 1.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore **20,00** nella sala consiliare del comune su intestato.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
<i>1</i>	<b>Francesca Petrocelli</b>	<i>Sindaco</i>	X	
<i>2</i>	<b>Petrocelli Melichino</b>	<i>Consigliere</i>	X	
<i>3</i>	<b>Petrocelli Ida</b>	<i>Consigliere</i>	X	
<i>4</i>	<b>Berardi Enrico</b>	<i>Consigliere</i>	X	
<i>5</i>	<b>Petrocelli Umberto</b>	<i>Consigliere</i>	X	
<i>6</i>	<b>Berardi Angelo</b>	<i>Consigliere</i>		X
<i>7</i>	<b>Proni Tommaso</b>	<i>Consigliere</i>		X
<i>8</i>	<b>Rossi Silvia</b>	<i>Consigliere</i>		X
<i>9</i>	<b>Rossi Angelo (07/10/1957)</b>	<i>Consigliere</i>	X	
<i>10</i>	<b>Rossi Angelo (29/06/1944)</b>	<i>Consigliere</i>		X
<i>11</i>	<b>Di Franco Romina</b>	<i>Consigliere</i>		X
			<b>6</b>	<b>5</b>

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa **Sara Mollichelli** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente **Francesca Petrocelli**, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### UDITO:

1. Il Sindaco: “Inserimento l’agevolazione per gli utenti che faranno il compostaggio, con un abbattimento del 10%. Si precisa che il 10% non sarà sulla bolletta totale ma sarà calcolato sulla parte fissa e variabile della tariffa. La riduzione sarà a discapito di chi non effettua il compostaggio.”
2. Cons. Rossi A.: “Si sarebbe dovuto dire prima, in modo che le persone avrebbero valutato bene la convenienza.”
3. Berardi E. “In caso di nuove utenze, dovrebbe esserci la possibilità di ottenere l’agevolazione”.
4. Rossi A. “Quanto è il risparmio per il Comune legato al mancato smaltimento dell’umido?”
5. Sindaco: “Purtroppo i costi dello smaltimento sono molto elevati. Abbiamo incluso nel Piano TARI il piano di rientro con il Comune di Rionero”.
6. Ass. Petrocelli M. “Il compostaggio rappresenta un risparmio solamente per la ditta dello smaltimento, poiché il contratto di appalto prescinde dal peso del rifiuto smaltito.”
7. Sindaco: “Il costo dell’appalto è annuale ed è un costo fisso.”

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICHIAMATI** in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**VISTO** il D.P.R. 158 del 27/04/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della l. 27/12/2013, n. 147;

**VISTI** l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

**VISTO** l'art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, *e può, altresì, deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;*

**VISTO** l'art.1, comma 658 della legge 147/2013 che, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, prevede che le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua sulla tariffa, nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico;

**RICHIAMATO** il collegato ambientale, L. 221/2015 art. 37 comma 1, che introduce il comma 19 bis all'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 nel quale si prevede una riduzione **OBBLIGATORIA** sia per il compostaggio domestico che per i residui costituiti da sostanze non pericolose prodotte nell'ambito di attività agricole e vivaistiche: **art. 208, comma 19-bis, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:** *“Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.”*

**RITENUTO** di prevedere apposita modifica al vigente Regolamento Comunale che disciplina il tributo sui rifiuti TARI attraverso l'introduzione dell'**art. 46, comma 1: “Incentivi economici per conferimento di rifiuti in forma differenziata”** nel testo che segue:

1. ***Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria “domestica”, che utilizzano il compostaggio domestico al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10% sia sulla parte variabile sia sulla parte fissa”;***

**DATO ATTO** che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il D.M. Interno del 29/01/2019 ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

**VISTO** il vigente T.U. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**ACQUISITO** altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012;

**CON** voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 6 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**DI MODIFICARE** il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/07/2014, attraverso la modifica dell'art. 46, comma 1: **“Incentivi economici per conferimento di rifiuti in forma differenziata”** nel testo che segue:

2. *Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria “domestica”, che utilizzano il compostaggio domestico al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 10% sia sulla parte variabile sia sulla parte fissa”;*

**DI DARE ATTO** che il Regolamento, così come modificato ed approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01/01/2019 e che le tariffe del tributo formano annualmente oggetto di specifica deliberazione;

**DI DISPORRE** l'invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011; per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Infine il Consiglio Comunale,

**CON** voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano, su n. 6 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale  
Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 05.04.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
---

Dalla Residenza comunale, il 05.04.2019

Il Responsabile del Servizio:  
Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno..... avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n° .....in data.....
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 05.04.2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.  
Francesca Petrocelli